Sent. n. 127/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

Composta dai Signori Magistrati

Michele Oricchio Presidente

Marzia de Falco Giudice

Michele Minichini Giudice - relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. 74879 R.G. nei confronti di Iannella Gerardo, nella qualità di agente contabile per il conto n. 30115, fondo economale, Comune di Cerreto Sannita (BN), per l'esercizio finanziario 2023, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Verrusio (VRRMRA62P16F839), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Benevento al Corso Garibaldi n. 42 (domicilio digitale pec: marioverrusio@pec.it).

Visti il conto giudiziale e gli altri atti del giudizio;

uditi nell'udienza del giorno 21.4.2026, con l'assistenza del Segretario dott. Andrea De Cicco, il relatore Michele Minichini, l'avv. Mario Verrusio per l'agente contabile e il rappresentante del Pubblico

Ministero SPG Flavia Del Grosso.

Fatto

1. Con la relazione depositata il 27.11.2025, il Giudice designato riscontrava le seguenti criticità: mancato rispetto del conto al modello 23 del DPR 31.1.1996 n. 194, in quanto carente delle indicazioni dell'anticipazione del fondo, degli estremi delle deliberazioni di discarico e dell'importo delle reversali; frammentazione della gestione economale 2023 in due conti (n.ri 30115 e 30116); spese effettuate prima del 24 gennaio 2023 nonostante la voce "Residuo fondo economato 2022" non indicava alcuna somma, pertanto risultavano poco chiare le modalità delle spese effettuate nelle date del 12, 19 e 23 gennaio, apparendo così verosimile la sussistenza di una rimanenza dell'esercizio 2022 non riversata a fine esercizio; non corrispondenza della numerazione dei buoni di anticipazione con quella indicata sul registro, nonché nella parte del conto intitolata "Mandato pagamento rimborsi", i rimborsi di buoni risultavano effettuati mediante una pluralità di mandati dei quali non era stata fornita la documentazione, generando così una confusione tra le entrate e le uscite; illegittimità di quasi tutte le spese in violazione dell'art. 110 del Regolamento di contabilità dell'ente, per l'assenza di documentazione giustificativa.

Chiedeva, pertanto, la dichiarazione di irregolarità del conto e la restituzione al Comune dell'importo di € 7.004,96.

2. Con la memoria di costituzione del 30 marzo 2026 la difesa dell'agente contabile evidenziava quanto segue: 1. l'amministrazione erroneamente aveva deciso di dotare il fondo con anticipazioni trimestrali e provvedere al reintegro ogni tre mesi per consentire di sostenere le spese di economato, lasciando così una significativa liquidità di cassa; 2. le somme a residuo dell'anno precedente erano state sempre restituite; 3. riteneva regolare che l'agente contabile avesse scelto di procedere a un'annotazione separata delle piccole anticipazioni; 4. l'economo non aveva restituito la somma in cassa alla data del 31 dicembre 2023, ma aveva atteso la ricostituzione del fondo anticipazione del IV trimestre 2023; 5. tutte le spese erano regolari perché effettuate nell'interesse del Comune ed erano tutte giustificate da esigenze istituzionali.

Chiedeva, pertanto, di dichiarare la regolarità del conto e in subordine la chiamata in causa della compagnia assicurativa ai sensi della l. n. 1/2026.

3. Con la memoria dell'1.4.2026 la Procura, in adesione alle criticità riscontrate dal Magistrato relatore, chiedeva la condanna dell'agente contabile.

4. Nell'udienza del 21.4.2026 la difesa di Iannella e la Procura si riportavano a quanto rappresentato nelle memorie.

La controversia veniva quindi trattenuta per la presente decisione.

Diritto

1. In via preliminare il Collegio non accoglie l'istanza, avanzata dalla Procura, di riunione per connessione soggettiva e oggettiva del presente giudizio con i giudizi RG n.ri 74876, 74877 e 74880, non sussistendo ragioni di economia processuale ritenute particolarmente necessarie per una loro trattazione congiunta.

2. Ai fini della definizione della questione oggetto di causa, va premesso che il giudizio di conto, regolato dagli artt. 137 e segg. c.g.c., ha ad oggetto la gestione dell'agente contabile ed è finalizzato alla determinazione del corretto rapporto di debito/credito fra quest'ultimo e l'ente pubblico; l'interesse ordinamentale cui tende il processo, quindi, si appunta nell'accertamento obiettivo della regolarità della gestione, che nel caso oggetto dell'odierno scrutinio riguarda la cassa economale del Comune Cerreto Sannita (BN) nell'esercizio finanziario 2023, affidata all'agente contabile Iannella Gerardo.

Ebbene, va ancora precisato che il fondo economale è caratterizzato per essere una gestione di cassa in regime di anticipazione, per cui l'economo è personalmente responsabile delle somme ricevute in anticipazione e nel conto giudiziale deve dimostrare la regolarità dei pagamenti eseguiti, in stretta correlazione agli scopi per i quali sono state disposte le anticipazioni, le quali vengono conferite in un importo annuo complessivo determinato con l'atto di approvazione del bilancio di previsione in funzione dei compiti e delle incombenze assegnati all'Economo e alla relativa cassa economale, con mandati di

pagamento su apposito capitolo in uscita delle partite di giro e per importi non superiori alle occorrenze del trimestre; di norma, infatti, con cadenza trimestrale l'economo presenta un rendiconto amministrativo delle spese sostenute al fine sia del discarico amministrativo che della reintegrazione dei fondi per la ricostituzione dell'anticipazione, la quale comunque, deve rimanere nei limiti del tetto massimo spendibile.

Al termine dell'esercizio, qualora siano residuati fondi, l'economo provvede al loro versamento in tesoreria; in caso contrario, viene emesso mandato a saldo per credito a favore dell'economo. Ciò significa che la gestione deve chiudere in pareggio, non essendo possibile la formazione di residui attivi o passivi.

Ultimo adempimento della gestione economale è la restituzione delle anticipazioni del fondo ricevute nel corso dell'esercizio che, essendo state conferite dal tesoriere come mandati su apposito capitolo in uscita delle partite di giro, vengono restituite a fine esercizio come reversali sul medesimo capitolo ma in entrata.

Con riferimento al profilo strettamente contabile è stato evidenziato che le esigenze di speditezza si riflettono sul procedimento di spesa economale, caratterizzato da una sorta di inversione della procedura ordinaria; la gestione in esame, infatti, è connotata dall'anticipazione della spesa, in deroga all'ordine cronologico delle fasi dell'ordinario procedimento di assunzione delle spese delle PP.AA.

Mentre, invero, quest'ultimo inizia con l'impegno sul corrispondente

capitolo di bilancio e termina con il pagamento, la spesa economale inizia con un pagamento disposto direttamente dall'agente contabile (nei limiti delle disponibilità assegnategli e della capienza del relativo capitolo) che viene poi verificato dal responsabile del servizio finanziario con l'imputazione ai capitoli di riferimento e la riconduzione all'impegno originariamente assunto con lo stanziamento sul fondo economale. Ancor più in dettaglio, l'Economo comunale, che avendo il maneggio di denaro dell'ente di riferimento assume la qualifica cd. di agente contabile a denaro, procede al rimborso della spesa effettuata dai singoli Servizi/Settori che preventivamente ne abbiano fatto richiesta; prima, però, di effettuare ogni singolo rimborso di spesa, l'Economo deve assicurarsi che lo stesso trovi capienza nella disponibilità risultante nel competente impegno di spesa e che valgano ai fini del rimborso i singoli giustificativi contabili (scontrino fiscale, ricevuta fiscale o altra modalità semplificata di certificazione specificatamente prevista), essendo personalmente responsabile dei valori ricevuti in custodia e delle somme riscosse o ricevute in anticipazione, sino a che non ne abbia ottenuto regolare discarico.

Le spese economali costituiscono una deroga rispetto alla programmazione degli acquisti perché sono, in linea di massima, dirette a fronteggiare esigenze impreviste inerenti alle attrezzature e al materiale di consumo occorrente per il loro funzionamento; l'esistenza della gestione di spese c.d. "economali", per acquisti di beni di entità

limitata che importano urgenza di liquidazione, con una procedura definibile come “semplificata” rispetto a quella ordinaria, trova giustificazione nell’esigenza di consentire alle amministrazioni pubbliche di far fronte, con immediatezza, a quelle spese necessarie per il funzionamento degli uffici, per l’effettuazione delle quali il ricorso all’ordinaria procedura costituirebbe un ostacolo al buon andamento dell’azione amministrativa (Corte Conti Sez. Giur. Campania sent. 27.3.2025 n. 107).

Rientrano, dunque, nel novero delle spese economali esclusivamente quelle caratterizzate dall’indefettibile non programmabilità, imprevedibilità e improcrastinabilità.

Il quadro normativo di riferimento della gestione della cassa economale degli enti locali è rinvenibile nel T.U.E.L. (d.lgs. n. 267/2000) negli artt.: 93 commi 1, 2 e 3; 152; 153 comma 7; 164 comma 1; 181 commi 2 e 3;191 comma 2; 223 comma 1; 230 comma 4; 233. Ulteriori principi sono desumibili dal d.lgs. n. 118/2011 (contenente le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili) e nei Regolamenti di Contabilità di ciascun ente locale (nel caso in esame artt. da 105 a 113 del Regolamento di contabilità, deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 13.2.2020).

3. Tanto precisato, in riferimento alla contestata non corretta rappresentazione delle operazioni effettuate dall’agente contabile nel caso di specie, si pone in evidenza che - come rilevato dal Magistrato

istruttore - la compilazione dei conti giudiziali su modelli predeterminati risponde all'esigenza di rendere immediatamente comprensibile e verificabile lo svolgimento della gestione, nel rispetto delle prescrizioni di legge e regolamentari proprie della gestione stessa. Nel caso della gestione economale, la compilazione del modello 23, previsto dall'art. 1 D.P.R. 31.1.1994 n. 194, è finalizzata a rappresentare in cronologico dettaglio: il carico delle anticipazioni ricevute; il numero d'ordine, le indicazioni relative alle "anticipazioni e rimborsi periodici" [ed in particolare, il "periodo oggetto della riscossione (anticipazioni o rimborsi)", gli estremi del "mandato di pagamento" e il relativo "importo"]; gli estremi del "versamento in tesoreria" (e segnatamente "periodo e tipologia del pagamento", il "n. buono d'ordine" e lo "importo"); e gli estremi delle deliberazioni di discarico.

Si tratta di informazioni congruenti con le previsioni dell'art. 616 R.D. n. 827/1934, che individua quali requisiti, minimi, del "conto giudiziale di ogni contabile" il carico, lo scarico e i resti da esigere, l'introito, l'esito e la rimanenza, e del successivo art. 617 a norma del quale sul conto debbono essere annotati gli estremi di riferimento dei documenti giustificativi.

Il conto deve, dunque, sempre fornire la rappresentazione concreta e coerente dall'operato del contabile, da consentirne così l'effettiva verifica giudiziale.

Ebbene, ritiene il Collegio che le carenze evidenziate dalla relazione

di deferimento non sono di natura meramente formale, in quanto costituite dall'assenza delle scritturazioni previste dalle norme che disciplinano la rendicontazione degli agenti contabili e nel caso in esame, non possono essere superate dal richiamo da parte della difesa dell'agente del principio della prevalenza della sostanza sulla forma.

In materia di conti giudiziali la giurisprudenza di questa Corte ha adottato un approccio, consolidato e costante, di stampo sostanzialistico, nel senso di ritenere la regolarità di conti redatti in modo difforme rispetto ai modelli normativi a condizione, tuttavia, che il relativo documento sia esaurientemente rappresentativo della gestione e ne consenta la verifica di regolarità nel rispetto della normativa disciplinante l'attività degli agenti contabili. Il conto deve essere idoneo a rappresentare, mediante i fatti di gestione, i relativi risultati (principio oggi positivizzato nell'art. 140, comma 2, c.g.c.), la forma del conto e i relativi contenuti debbono essere coerenti con questa finalità. In tal senso, dunque, si può invocare l'applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma che, tuttavia, non è un mezzo per derogare o, men che meno, eludere l'indefettibilità non solo dell'obbligo di rendicontazione (in ipotesi, anche in assenza di specifico modello), ma, sotto il profilo contenutistico, dell'obbligo di completa e idonea rappresentazione dei fatti di gestione.

Se, infatti, non vi può essere dubbio circa l'ormai avvenuta

acquisizione del predetto principio di prevalenza della sostanza sulla forma in materia di rappresentazione contabile dei fatti di gestione, purtuttavia esso impone, ai fini della compilazione dei conti giudiziali, in quanto declinazione del principio di veridicità, l'adozione di modalità (di forma e contenuto) tali da consentire un'informazione contabile che rappresenti compiutamente i fatti di gestione in modo tale da permetterne il raccordo con le scritture contabili dell'ente.

Il Magistrato istruttore ha evidenziato che il conto sotto il profilo contenutistico non riporta le informazioni previste dalla normativa di riferimento sopra citata e in tal senso rilevando che il conto presentato dall'agente non restituisce coerente rappresentazione della gestione, neppure alla luce della documentazione acquisita in istruttoria e messa a disposizione dall'Ente.

A ciò va aggiunto che l'agente contabile ha differenziato su due conti la medesima gestione, indicando nel conto n. 30115 le spese sostenute dal Comune e nel conto n. 30116 le anticipazioni e i reintegri; in particolare mentre nel conto n. 30116 (non oggetto del presente giudizio) ha indicato l'anticipazione e i reintegri del fondo fino all'importo complessivo di € 22.000,00 annui e nessuna spesa, nel conto n. 30115 (oggetto di esame) ha indicato unicamente le somme fuoriuscite dal fondo economale a titolo di anticipazione per piccole spese, integralmente rimborsate all'economo (€ 7.446,46), senza alcuna indicazione delle altre spese effettuate con il fondo economale

e pari a € 9.168,00.

Ebbene, tale modus operandi non consente una piena, chiara e completa rappresentazione della gestione relativa all'esercizio, nel rispetto del principio dell'unicità del conto, in quanto una prospettazione frammentata non risulta idonea a offrire una visione completa della gestione imprescindibile e necessaria per una lettura corretta del conto e per poter procedere al relativo esame, in termini compiuti, sì da arrivare alla eventuale declaratoria di regolarità e discarico dell'agente.

Pertanto, in considerazione della violazione dei principi contabili di veridicità, attendibilità e correttezza, il conto si presenta irregolare in quanto non sono stati adeguatamente rappresentati i risultati della gestione.

4. Il Magistrato designato ha ritenuto sussistente anche la violazione del principio contabile 4/2 punto 6.4 del D.lgs. 23.6.2011 n. 118 che prevede che "I fondi anticipati all'economo per l'espletamento delle proprie attività devono essere restituiti, per la parte non spesa, entro la fine dell'esercizio al fine di consentire la corretta contabilizzazione delle spese effettuate". Al riguardo è risultato che la prima anticipazione del fondo economale nel 2023 è avvenuta con il mandato di pagamento n. 163 del 24.1.2023, mentre dall'esame del registro di cassa sono emersi tre pagamenti del 12, 19 e 23 gennaio; ciò sarebbe risultato sintomatico del fatto che l'economo non avrebbe

provveduto alla chiusura del conto dell'anno 2022 residuando così una dotazione che avrebbe consentito di sostenere le spese nei predetti periodi.

Ebbene, in questa sede l'agente contabile ha depositato la reversale n. 135 dell'1.2.2023 provando di aver riversato al tesoriere la somma residua del quarto trimestre del 2022, nel rispetto dell'art. 111 del Regolamento comunale, che prevede che "il fondo si chiude per l'intero importo al 31 dicembre dell'anno a cui si riferisce".

Sotto tale profilo l'agente contabile ha dimostrato di aver rispettato la disciplina prescritta dall'ente locale.

5. Diversamente si rileva un disallineamento tra i numeri dei buoni d'ordine rispetto ai numeri degli stessi buoni indicati nel registro dei rendiconti (v. buoni n. 1 e 2), e ciò è indice di confusione della gestione economale.

6. In ordine alla riscontrata violazione della procedura connessa alla fase della spesa, si rileva che in giudizio l'agente contabile ha depositato la documentazione ritenuta sufficiente per giustificare le spese sostenute dal Comune.

Al riguardo l'art. 110 del Regolamento di contabilità prevede che "*L'economo è autorizzato ad effettuare il pagamento di spese riguardanti i seguenti oggetti: acquisto, riparazione e manutenzione di mobili, macchine, attrezzature, locali e impianti di pubblici servi; acquisto di stampati, cancelleria, modulistica, marche segnatasse,*

valori bollati e materiali di facile consumo occorrenti per assicurare il regolare funzionamento delle strutture operative dell'ente; riparazione e manutenzione degli automezzi comunali, ivi compreso l'acquisto di materiali di ricambio, di carburanti, lubrificanti e pneumatici; tassa di circolazione per gli automezzi e motomezzi comunali; premi assicurativi di beni dell'ente; canoni di abbonamento audiovisivi; imposte e tasse a carico dell'ente; acquisto e rilegatura di libri, pubblicazioni ufficiali e tecnico-scientifiche; stampa e diffusione di pubblicazioni, circolari, atti e documenti; abbonamento alla Gazzetta Ufficiale, al bollettino regionale, a giornali e riviste; quote di partecipazione a congressi, convegni e seminari di studio di amministratori e dipendenti dell'ente; indennità di missione, trasferta e rimborso spese di viaggio a dipendenti e amministratori comunali; spese per facchinaggio e trasporto di materiali; spese per noleggio attrezzature per l'organizzazione di spettacoli e manifestazioni pubbliche e altre spese per eventi; in generale spese di modico valore necessarie al funzionamento della macchina comunale".

6.1. Ebbene, dalla documentazione in atti risultano n. 6 spese (buoni numeri 2, 8, 17, 23, 25, 30) con indicazione della data, dell'ordinante e dell'importo, e risulta anche che sia stata giustificata la spesa.

In particolare, si fa riferimento alla spesa per la fornitura di gas ed energia elettrica per la scuola primaria A. Mazzella.

Al riguardo il Comune con le deliberazioni della Giunta n. 136

dell'8.10.2020, nel periodo COVID, e n. 150 del 10.9.2021, al fine di prevenire assembramenti degli studenti e del personale docente, ha acquisito in comodato d'uso l'immobile di proprietà delle Parrocchie "Sacratissimo cuore di Gesù" e "San Martino Vescovo" per destinarlo come sede dell'Istituto Comprensivo "A. Mazzella" di Cerreto Sannita. Il comodato d'uso non ha consentito la voltura delle utenze, ed era previsto il pagamento delle stesse a carico del Comune.

Ebbene, anche se la spesa non rientra tra quelle indicate nell'art. 110 del Regolamento comunale, dalla documentazione in atti sono emerse le evidenti ragioni di urgenza che non hanno consentito all'ente locale di agire diversamente, con necessità di procedere con i pagamenti attraverso il fondo economale.

6.2. In ordine alle spese relative alle ricariche telefoniche (n. 1 del 25/01/2023, n. 3 del 14/02/2023, n. 6 del 03/03/2023, n. 9 del 06/04/2023, n. 13 del 13/05/2023, n. 20 del 16/06/2023, n. 22 del 14/07/2023, n. 24 del 29/08/2023, n. 26 del 05/09/2023, n. 29 del 13/10/2023, n. 32 del 06/11/2023, n. 35 del 01/12/2023) e in media del valore di € 40,00, le stesse vanno inquadrate nelle "*spese di modico valore necessarie al funzionamento della macchina comunale*" (art. 110 Regolamento di contabilità); al riguardo, si riscontrano significative carenze documentali, che ne determinano l'irregolarità, atteso che quasi tutti i buoni non sono affiancati da documentazione giustificativa (ricevute o scontrini).

Dagli atti depositati è emerso, però, che le ricariche fanno riferimento ai numeri dei telefoni degli agenti della Polizia Municipale.

In questo caso, fermo restando nelle prossime gestioni il rigoroso rispetto della disciplina della gestione economale e atteso che dall'esame della documentazione non si ravvisano ammanchi, si ritiene che da detta irregolarità non scaturisca alcun addebito a carico dell'agente contabile perché si possono considerare spese effettuate per scopi d'interesse della comunità amministrata.

6.3. In riferimento alla spesa relativa al pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2023 e afferente alla fiat punto tg ED605ZL (n. 7 del 10.30.2023), l'agente contabile ha depositato il libretto di circolazione, dimostrando che l'autoveicolo è di proprietà del Comune.

6.4. In ordine alle spese postali e all'acquisto per le marche da bollo (n. 14 del 18.5.2023 e n. 36 del 11.12.2023), le stesse risultano giustificate per lavori di messa in sicurezza e per una convenzione intracomunale (Ambito B04), come risulta dalle determine del Comune.

6.5. In riferimento agli acquisti relativi al materiale di cancelleria (n. 10 del 17/04/2023, n. 15 del 22/05/2023, n. 16 del 22/05/2023, n. 18 del 05/06/2023, n. 21 del 05/07/2023, n. 31 del 06/11/2023), il Magistrato istruttore ha contestato l'assenza dello scontrino parlante.

Al riguardo i commi 5 e 6 dell'art. 112 del Regolamento comunale prevedono che "*Il pagamento delle spese è disposto dall'economo,*

non oltre il decimo giorno successivo al ricevimento della fattura o nota di spesa, a mezzo di idonee ricevute o quietanze da staccarsi dall'apposito bollettario a madre e figlia. Nessun pagamento può essere disposto in assenza della regolare documentazione giustificativa della spesa."

Il Magistrato istruttore ha correttamente rilevato il deposito di scontrini fiscali non parlanti, ponendo in evidenza l'assenza di giustificativi idonei ad identificare la spesa sostenuta da ricollegare alle finalità istituzionali.

Al riguardo si ricorda che gli acquisti devono essere comprovati da documenti di spesa conformi alle previsioni legislative in materia fiscale dai quali poter trarre i dati oggettivamente necessari a riscontrare la regolarità della gestione ovvero l'identificazione del bene acquistato, il soggetto compratore, il prezzo pagato, la data di acquisto e la riconducibilità all'attività istituzionale, con conseguente ammissione a discarico di tali spese. Per le Pubbliche Amministrazioni la fattura quietanzata costituisce la modalità ordinaria di documentazione degli approvvigionamenti e del loro pagamento, potendo essa sempre essere richiesta dall'acquirente ex art. 22 d.p.r. n. 633/1972.

La giurisprudenza contabile ha ritenuto, tuttavia, conformemente alle indicazioni contenute nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E del 9/2/2015, documenti fiscalmente idonei anche la ricevuta e lo

scontrino fiscale ove, tuttavia, siano riportati la descrizione dei beni e dei relativi acquirenti.

Ebbene, in base a quanto prospettato dall'agente contabile nella memoria, le spese effettuate rientrano tra quelle ammissibili e, nonostante l'irregolarità del procedimento seguito, dall'esame della documentazione disponibile non emergono ammanchi, sicchè si ritiene di escludere ogni addebito a carico dell'agente contabile pur rilevando, a titolo di osservazioni, l'obbligo nei suoi confronti di applicare con rigore la disciplina di settore nelle gestioni successive a quella in questa sede esaminata.

7. Per tutto quanto sopra esposto il Collegio ritiene di procedere alla dichiarazione di irregolarità del conto, senza tuttavia procedere ad alcun addebito nei confronti dell'agente contabile.

8. In considerazione della tipologia di pronuncia assunta dal Collegio, non si ritiene di accogliere la richiesta avanzata dall'agente contabile di integrazione del contraddittorio nei confronti della compagnia di assicurazione.

9. Sussistono giuste ragioni per compensare le spese di giudizio.

PQM

la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Campania, definitivamente pronunciando, dichiara l'irregolarità del conto giudiziale n. 30115 reso dall'agente contabile Iannella Gerardo, nella qualità di economo del Comune di Cerreto Sannita, relativo

all’esercizio finanziario 2023.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del 21.4.2026.

Estensore	Presidente
Michele Minichini	Michele Oricchio
(firma digitale)	(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 18/05/2026

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)